

ASSOCIAZIONE BITCOIN SARDEGNA

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro Bitcoin Sardegna con sede in San Sperate, via dell'Argine 25.

1.2. La denominazione dell'Associazione potrà essere variata con delibera dell'Assemblea degli Associati ai sensi del successivo art. 7.1 comma g.

1.3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie o rappresentanze nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell'Unione Europea.

1.4. Ciascun esercizio sociale si conclude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1. L'Associazione si propone di utilizzare, promuovere, diffondere e difendere l'uso consapevole di valute e metodi di pagamento decentralizzati ed alternativi, con particolare attenzione per il Bitcoin. Intende inoltre promuovere la più ampia diffusione della tecnologia *Blockchain* e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano attività ad essa correlate.

In particolare l'Associazione si propone di:

- privilegiare l'uso dei Bitcoin come modalità per il trasferimento e la conservazione del valore;
- favorire la diffusione del Bitcoin e/o di altre monete matematiche;
- promuovere la formazione all'utilizzo e allo sviluppo di Bitcoin e/o altre criptovalute;
- favorire attività e iniziative di ricerca e sviluppo che hanno come oggetto il Bitcoin e/o altre monete matematiche;
- favorire attività di studio e ricerca sulla *Blockchain* o altri protocolli analoghi o simili e le relative applicazioni;
- assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando, organizzazioni e associazioni, e/o imprese, private e pubbliche, in operazioni con le stesse finalità sopra citate;
- organizzare convegni, manifestazioni, ed altri eventi a livello nazionale ed internazionale, che siano funzionali al perseguimento di queste finalità.

2.2. In tale ambito l'Associazione potrà anche proporre istanza per l'adesione ad altri soggetti o enti di rappresentanza nazionali e non.

2.3. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà anche procedere alla raccolta di fondi presso gli Associati ed i terzi.

2.4. In via accessoria e quindi non principale, l'Associazione potrà anche svolgere le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli Associati o di terzi. In particolare essa potrà:

- acquistare e vendere Bitcoin;
- organizzare e commercializzare corsi di formazione o aggiornamento sul Bitcoin e sul funzionamento della tecnologia *Blockchain* o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
- produrre e commercializzare materiale didattico o scientifico sul funzionamento del Bitcoin e/o della tecnologia *Blockchain* o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
- finanziare o svolgere direttamente attività di ricerca in ambito scientifico per favorire la più ampia diffusione del Bitcoin e/o della tecnologia *Blockchain*;
- fornire attività di consulenza e/o formazione, anche in ambito tecnico, economico, commerciale, giuridico e/o fiscale, in relazione ai possibili impieghi del Bitcoin e/o della tecnologia *Blockchain* o di altri protocolli analoghi o similari.

2.5. L'Associazione potrà poi compiere ogni attività strumentale, complementare, affine o connessa, direttamente o indirettamente, con l'oggetto sopra descritto.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. L'Associazione ha durata indeterminata. L'Associazione potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 4 - FONDO COMUNE

4.1. L'Associazione è dotata di un fondo comune costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli Associati, dalle elargizioni raccolte presso gli Associati medesimi ed i terzi, nonché dagli incassi provenienti dall'eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2 comma 4.

4.2. Le somme costituenti il fondo comune possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell'oggetto dell'Associazione.

4.3. Le quote di adesione, le quote annuali, le elargizioni degli Associati e di terzi ed i proventi derivanti dall'eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2 comma 4 dovranno preferibilmente essere raccolti, convertiti, e conservati in *criptovaluta* secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l'utilizzo della *criptovaluta* non fosse possibile, le somme saranno raccolte in euro.

4.4. Le somme costituenti il fondo comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere conservate in Bitcoin o altre *criptovalute*, adottando i criteri che ne garantiscano trasparenza, sicurezza e indipendenza (es.multisig), e per la quota parte in valuta legale non convertita in *criptovalute*, in un apposito conto corrente bancario con operatività on-line. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del conto, a tutti gli Associati potrà essere consentito di verificare le movimentazioni e le giacenze del conto corrente con modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni bancarie.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

5.1. Possono aderire all'Associazione:

- a. tutte le persone fisiche;
 - i. con cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - ii. che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività;
 - iii. per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi il cui compimento sia incompatibile con gli scopi dell'Associazione;
- b.) tutte le persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica:
 - i. con sede legale o secondaria in uno dei paesi dell'Unione Europea;

ii. che siano legalmente esistenti e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività;

iii. per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

5.2. Il soggetto che intenda essere associato deve:

- a. sottoscrivere una richiesta di adesione dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1;
- b. versare al fondo consortile la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall'Assemblea degli Associati in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

5.3. L'adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

5.4. Qualora, a seguito dell'accoglimento di una richiesta di adesione, risultasse che, al momento della relativa presentazione, il soggetto interessato non possedeva taluno dei requisiti di cui al comma 1, tale soggetto sarà automaticamente escluso dall'Associazione.

5.5. Il mantenimento della qualità di Associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:

- a. alla permanenza dei requisiti di cui al comma 1;
- b. al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Assemblea degli Associati all'atto dell'approvazione del bilancio annuale.

5.6. Il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui al comma 1 determina l'automatica esclusione dell'Associato.

5.7. Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica sospensione dell'Associato. L'Associato in mora nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi è automaticamente escluso dall'Associazione.

5.8. Il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è in ogni caso dichiarato con delibera del Consiglio Direttivo.

5.9. E' istituito il Libro degli Associati, in cui devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica), nonché l'indirizzo email e la data di adesione. Il Libro degli Associati è tenuto a cura del Tesoriere dell'Associazione.

5.10. Per tutti i rapporti con l'Associazione, gli Associati eleggono domicilio nell'indirizzo risultante dal Libro degli Associati; è onere dell'Associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. L'Associazione esercita le sue attività attraverso i seguenti organi:

- a. Assemblea degli Associati
- b. Consiglio Direttivo
 - i. Presidente
 - ii. Vice-Presidente
 - iii. Tesoriere

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1. L'Assemblea degli Associati sarà competente a deliberare:

- a. sull'approvazione del bilancio annuale e sulla determinazione della quota di adesione e della quota associativa annuale, nonché del termine per il versamento di quest'ultima, restando inteso che l'importo di tali quote potrà anche variare a seconda che gli associati siano costituiti da persone fisiche ovvero da persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica, e per le persone giuridiche e gli altri enti, anche privi di personalità giuridica, a seconda della natura dell'ente o di altri parametri afferenti le relative dimensioni;
- b. sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. sull'approvazione dell'eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature per la nomina dei membri degli organi dell'Associazione, assicurando la più ampia rappresentatività degli organi stessi ove il caso anche attraverso il ricorso al voto di lista;
- d. sulla modifica del presente Statuto;

- e. sulle questioni sottoposte alla relativa attenzione ad opera del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati;
- f. sulla sospensione o sull'esclusione degli Associati;
- g. sulla modifica della denominazione dell'Associazione;
- h. sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio annuale, ogni qual volta questi lo ritenga necessario od opportuno, nonchè qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati ovvero almeno due membri del Consiglio Direttivo.

7.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'espressa indicazione dell'ordine del giorno ed essere trasmesso agli Associati, nell'indirizzo email risultante dal Libro degli Associati, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

7.4 L'Assemblea degli Associati si riunisce solo in sede ordinaria presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè in Sardegna, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale - in avvio di seduta, verifica la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea - chiama a fungere da Segretario per la verbalizzazione dei lavori persona di sua scelta. Il Presidente del Consiglio Direttivo regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta il risultato delle votazioni.

7.5 Gli Associati possono intervenire in Assemblea solo direttamente. E' tuttavia ammessa la partecipazione alle Assemblee anche mediante strumenti di comunicazione che consentano di identificare l'Associato a distanza ed a questi di esprimere il proprio voto contestualmente agli Associati che partecipino personalmente alle adunanze.

7.6 Ciascun Associato intervenuto in Assemblea ha diritto di esprimere un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dagli Associati sospesi.

7.7 L'Assemblea degli Associati sarà regolarmente costituita qualora all'adunanza intervenga almeno un quarto degli Associati per:

- a. l'approvazione del bilancio annuale e la determinazione della quota di adesione e della quota associativa annuale, nonchè del termine per il versamento di quest'ultima;

- b. per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

7.8 Per tutti le altre deliberazioni l'Assemblea degli Associati è invece regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

7.9 L'Assemblea degli Associati delibera a maggioranza degli intervenuti salvo che:

- a. per le delibere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo e di sospensione o esclusione di un Associato, per le quali è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta degli Associati con diritto di voto;
- b. per le delibere di modifica del presente Statuto o di scioglimento anticipato dell'Associazione, per le quali è richiesta l'approvazione degli Associati con diritto di voto.

7.10 Le decisioni assunte devono risultare in apposito verbale redatto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.

7.11 Il Presidente provvede ad inserire il verbale della adunanza, entro 5 (cinque) giorni dalla redazione dello stesso, nel Libro delle decisioni dell'Assemblea degli Associati che è tenuto a cura dello stesso Presidente. Entro il medesimo termine il verbale deve essere pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione on-line a disposizione dell'Associazione o, alternativamente, trasmesso ai medesimi Associati nell'indirizzo email risultante dal Libro degli Associati.

7.12 Le decisioni dell'Assemblea degli Associati non conformi alla legge o allo statuto possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo o dai singoli Associati assenti o dissenzienti entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni da quando il relativo verbale sia stato inserito nel Libro delle decisioni dell'Assemblea degli Associati. Le decisioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto possono essere impugnate dai medesimi soggetti in qualunque momento.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo cui competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta, salve quelle previste dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo, tra le altre cose, provvede:

- a) alla tenuta delle scritture contabili richieste per legge, per statuto o, comunque, ritenute necessarie per la corretta e trasparente gestione delle attività dell'Associazione;
- b) alla redazione del bilancio annuale, con contestuale determinazione:
 - della quota di adesione per i nuovi Associati;
 - della quota associativa annuale da porsi a carico di tutti gli Associati e del termine per il relativo versamento;
 - della criptovaluta con cui gli Associati possano eventualmente far fronte, anche solo in parte, al versamento di tali quote.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina. Possono essere designati quali membri del Consiglio Direttivo solo:

- a. le persone fisiche che abbiano aderito all'Associazione in proprio da almeno un anno solare;
- b. i componenti degli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione da almeno un anno solare, restando in tal caso inteso che il venir meno, per qualsivoglia motivo, della carica ricoperta negli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione comporterà l'automatica decadenza anche dal Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea degli Associati, nell'adunanza convocata per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, determina, prima di procedere alla nomina stessa, gli anni solari, non superiori a tre, di durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno solare di durata della carica.

8.4 La nomina a membro del Consiglio Direttivo produce effetti dalla data dell'ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest'ultima restano subordinati alla comunicazione dell'indirizzo mail del soggetto nominato per l'invio delle comunicazioni previste dal presente Statuto o comunque richieste per legge.

8.5 Resta salva la facoltà dell'Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo, ove non via abbia provveduto l'Assemblea degli Associati all'atto della relativa nomina, designa al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione - con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno - ogni qual volta lo ritenga necessario o, in ogni caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro consigliere. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun consigliere, nell'indirizzo email dai medesimi comunicato all'atto dell'accettazione della nomina, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si considera regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

9.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Sardegna.

9.4 Il Presidente fissa l'ordine del giorno, includendo tra le materie da trattare quelle indicate da qualunque altro consigliere, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle questioni da affrontare vengano fornite con congruo anticipo a tutti i consiglieri.

9.5 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di quelli intervenuti alla singola riunione. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l'identificazione degli stessi a distanza ed ai medesimi di esprimere il proprio voto contestualmente ai consiglieri che partecipano personalmente alle riunioni. In nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.

9.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere anche tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Consiglio Direttivo.

9.7 Il Consiglio Direttivo potrà delegare al suo interno una o più attribuzioni, fatte salve le materie riservate per statuto all'intero organo. Lo stesso Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, che potrà eventualmente anche essere disgiunta o congiunta.

9.8 In ogni caso, il Consiglio Direttivo mantiene il potere di impartire direttive vincolanti agli organi delegati e di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, senza che ciò comporti la definitiva revoca della stessa, salva diversa determinazione dello stesso Consiglio Direttivo.

9.9 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua nomina, provvede in ogni caso a delegare le funzioni di Tesoriere ad uno dei suoi componenti, diverso dal Presidente. Gli impieghi delle somme costituenti il fondo comune sono di esclusiva competenza del Tesoriere in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed alle indicazioni dei consiglieri eventualmente delegati al compimento di singoli atti o categorie di atti nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

9.10 Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare e revocare, procuratori per determinati atti o categorie di atti, specificandone i compiti e i poteri.

9.11 Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.

9.12 Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione a tutti i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, nell'indirizzo email dai medesimi comunicato all'atto dell'accettazione della nomina, entro 5 (cinque) giorni dalla redazione dello stesso. Entro il medesimo termine il verbale deve essere:

- a) inserito nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo che è tenuto a cura dello stesso Presidente;
- b) pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione on-line a disposizione dell'Associazione.

9.13 Le decisioni del Consiglio Direttivo non conformi alla legge od allo statuto possono essere impugnate dai singoli consiglieri assenti o dissenzienti entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni da quando sia stata effettuata l'ultima delle comunicazioni di cui al precedente comma. Le decisioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto possono essere impugnate dai medesimi soggetti in qualunque momento.

9.14 E' altresì ammessa l'impugnazione ad opera dell'Associato delle decisioni del Consiglio Direttivo direttamente lesive dei suoi diritti entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni decorrente da quando il verbale sia stato pubblicato per la visione degli Associati.

ARTICOLO 10 - RINUNCIA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

10.1 Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri negli indirizzi email comunicati da tali soggetti al momento dell'accettazione della nomina.

10.2 La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi consiglieri.

10.3 Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino a che non sia ricostituita la maggioranza stessa, salvo che detti atti siano stati già deliberati prima della cessazione o salvo che consti l'autorizzazione dell'Assemblea degli Associati al compimento dell'atto.

10.4 In caso di rinuncia o cessazione di un consigliere il Consiglio provvede alla nomina dei nuovi consiglieri che restano in carica per lo stesso periodo degli altri ancora in carica.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA LEGALE

11.1 La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

11.2 Resta, altresì, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di conferire il potere di rappresentanza al Vice-Presidente, o ai consiglieri eventualmente delegati, in relazione alle attribuzioni oggetto della delega stessa.

ARTICOLO 12 - DECADENZA DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Gli Associati membri degli organi dell'Associazione decadono di diritto dalla carica per effetto della sospensione o dell'esclusione dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

13.1 Un Associato sarà automaticamente sospeso dall'Associazione per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dall'Assemblea degli Associati all'atto dell'approvazione del bilancio annuale.

13.2 Nei casi di cui al comma che precede la sospensione dell'Associato è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa della sospensione.

13.3 E' in facoltà dell'Assemblea degli Associati disporre la sospensione dell'Associato dall'Associazione anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell'Associazione stessa e, in tale veste, si sia reso responsabile di una violazione di legge o di Statuto. La sospensione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto.

14.4 Un Associato sarà automaticamente escluso dall'Associazione:

- a) qualora, a seguito dell'accoglimento di relativa richiesta di adesione, risultasse che, al momento della presentazione della stessa, tale soggetto non possedeva taluno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1;
- b) per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1;
- c) per l'avvio di una procedura concorsuale in proprio o per il passaggio in giudicato della sentenza che comporti una condanna ad una pena detentiva o l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2011;
- d) per il ritardo nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi.

14.5 Nei casi di cui al comma che precede l'esclusione dell'Associato è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa dell'esclusione.

14.6 E' in facoltà dell'Assemblea degli Associati disporre l'esclusione dell'Associato anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell'Associazione stessa e, in tale veste, si sia reso responsabile di una violazione di legge o di statuto di grave rilevanza nonché in casi di altre gravi violazioni dell'Associato. L'esclusione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto.

14.7 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati aventi ad oggetto la sospensione o l'esclusione di un Associato devono essere motivate e comunicate senza indugio all'Associato interessato.
